



Berna,

Ai Cantoni

Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote)

Avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 4 giugno 2010, dopo la firma della Convenzione summenzionata, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio all'attenzione delle Camere federali. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c e l'articolo 4 della legge federale sulla procedura di consultazione (RS 172.061) occorre indire una procedura di consultazione sull'attuazione e sulla ratifica della Convenzione di Lanzarote presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate. La Svizzera ha firmato tale accordo il 16 giugno 2010.

La Convenzione, entrata in vigore il 1° luglio 2010, prevede disposizioni penali in materia di abusi sessuali su bambini, di prostituzione minorile, di pedopornografia e di coinvolgimento di bambini in spettacoli pornografici. Nel contempo tiene anche debitamente conto delle nuove tecnologie e fattispecie commissive dei reati sessuali, punendo ad esempio il cosiddetto «grooming», ossia l'adescamento di minori in Internet al fine di commettere reati sessuali. Inoltre, per combattere al meglio il turismo sessuale con minori, determinati reati saranno perseguibili anche se commessi in uno Stato estero nel quale non sono punibili. D'altro canto, la Convenzione impone anche misure preventive: gli Stati contraenti sono in particolare tenuti a predisporre attività di prevenzione e programmi d'intervento destinati ai criminali sessuali, attuare misure applicabili alla selezione e alla formazione di persone operanti a stretto contatto con i bambini, allestire programmi di sostegno alle vittime e istituire servizi di aiuto telefonico e online per i minori. Inoltre, la Convenzione contempla norme procedurali penali, ambito nel quale va segnatamente garantita la tutela delle vittime minorenni in sede processuale, ad esempio in merito alla loro identità e sfera privata. Infine la Convenzione disciplina la cooperazione internazionale in materia penale tra gli Stati contraenti, la quale deve essere rapida ed efficiente e prevede un meccanismo di monitoraggio.

Il diritto svizzero adempie a grandi linee i requisiti della Convenzione, eccettuati alcuni ambiti. Secondo l'avamprogetto il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro sarà punibile (art. 196 CP nuovo). Sarà inoltre passibile di pena il favoreggiamento della prostituzione minorile (art. 195 lett. a CP). In materia di pedopornografia andrà punito chiunque coinvolge in rappresentazioni pornografiche giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 197 n. 3, 3^{bis}, 4 CP) e chi incita o induce un minore a partecipare a rappresentazioni pornografiche (art. 197 n. 2^{bis} CP). Viste le nuove fattispecie menzionate, vanno modificati gli articoli 5 capoversi 1 e 3 CP (reati commessi all'estero su minorenni) e 97 capoverso 2 CP (prescrizione dell'azione penale).



Vi invitiamo a esprimervi in merito al rapporto esplicativo sull'approvazione e la trasposizione della Convenzione di Lanzarote nonché all'avamprogetto di decreto federale che modifica il Codice penale.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri all'Ufficio federale di giustizia, Settore Diritto internazionale privato, 3003 Berna, **entro il 30 novembre 2011**.

Ulteriori esemplari della documentazione posta in consultazione sono disponibili all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ringraziandovi anticipatamente della vostra preziosa collaborazione, vogliate gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Simonetta Sommaruga

Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto del decreto federale e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione (d, f, i)
- Testo della Convenzione del Consiglio d'Europa (d/f)